PROVINCIA DI SONDRIO
POSTA

1 Provincia di Sondrio
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0003887 del 13/02/2020
Class: 12.03 Fasc: 2014/4

ASSEGNATA A:
☐ PRESIDENTE
☐ SEGRETARIO
☐ AREA GEN.
☐ PROG. INTEG.
☐ P.

0004070885

Al Presidente della Provincia di Sondrio
Sig. Elio Moretti
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Provinciali

Al Dott. Pieramos Cinquini
Provincia di Sondrio

Al Dott. Gianluca Cristini
Provincia di Sondrio

Oggetto: Osservazioni sulla "bozza 2019" del Piano Faunistico-Venatorio Territoriale (PFVT) della provincia di Sondrio

Egregio Sig. Presidente,

queste Sezioni provinciali della Federcaccia e della Libera Caccia auspicano da anni una semplificazione del Piano Faunistico (Vedasi per es. nota FIDC vs. prot. 33148 del 3/12/13) con individuazione, oltre quanto già previsto dalla legge, degli eventuali altri argomenti da inserire nel piano stesso.

Esaminata la versione "dicembre 2019" della bozza del Piano Faunistico Venatorio Territoriale previsto dal comma 3 dell'art. 14 della LR 26/93, si rileva innanzitutto la pesantezza del documento e l'inserimento di norme fuori luogo. Nel dettaglio, Le sottoponiamo le seguenti osservazioni su argomenti che vanno rivisti.

Nel **Capitolo I** che tratta la "Normativa di riferimento", è stata dimenticata la L.R. 19/17 *"Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"* che assoggetta la provincia di Sondrio alle regole previste in Lombardia per i territori non idonei alla specie cinghiale.

Nel **Capitolo II,** nella tabella di pag. 28, viene segnato il cinghiale come specie "P" cioè "protetta", contravvenendo alle leggi statale e regionale che la indicano come specie cacciabile.

Il **Capitolo III** tratta argomenti non compresi nell'art. **14** della legge di riferimento e riguardano contenuti del PFV Regionale (art.**12** L.R. 26/93), l'inserimento nel PFVT risulta inutile e inopportuno.

A pag 30 poi, si ribadisce che la specie "cinghiale" risulta soggetta a eradicazione. Ciò non è possibile perché il cinghiale NON è specie alloctona e va gestito con "controllo e caccia di selezione" come prevede la legge regionale 19/17.

Tutto il **Capitolo IV** (da pag.42 a pag. 281) costituisce un inutile argomento del PFVT anche perché "Linee guida" sulla gestione dei selvatici o già esistono o sono in fase di definizione da parte della Regione.

Alcune parti di questo capitolo potrebbero costituire un allegato tecnico-scientifico di riferimento e di raccolta dati ma in esso, le tabelle relative alle superfici idonee alle singole specie cacciabili necessitano di una sostanziale revisione perché contengono numeri che sembrano messi a caso, tanto per riempire gli spazi ma che non trovano riscontro con la realtà.

Tutto il contenuto del **Capitolo V** non deve far parte del PFVT ma costituire provvedimento (o provvedimenti) a parte; ciò anche per evitare l'oneroso iter di modifica del PFVT se necessario procedere ad aggiornamenti.

A pag. 332 poi sono inserite norme che devono essere stralciate dal PFVT perché pongono vincoli all'Amministrazione nella stesura o modifica di altre norme regolamentari di più semplice emanazione (Disposizioni, Regolamenti, Discipline ecc.).

Nel **Capitolo VI,** a pag. 337, è assolutamente necessario illustrare più nel dettaglio gli strati e le superfici sottratte al territorio provinciale, meglio allegando una cartografia di dettaglio delle superfici individuate come TASP.

Nell'elencazione delle aree già soggette a tutela, è risaputo che i territori circoscritti dai cartelli "divieto di caccia" come "Parco Naturale" all'interno del Parco delle Orobie, non sono individuati da un atto legislativo che lì istituisce e pertanto indicarli nel Piano è una "bufala".

Se all'interno dei PILS (pag. 341) si ritiene di imporre un "divieto di caccia", questo deve essere istituito in altro modo (Oasi, ZRC), perché nei PILS non è previsto tale divieto.

Manca, nonostante le reiterate richieste di calcolo, l'individuazione di tutti i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla legge 26/93 e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43".

La superficie massima del TASP che è possibile per legge destinare a protezione, deve essere comunicata dalla Provincia ad ogni Comprensorio. Se sarà possibile, solo su proposta dei Comitati l'Ente potrà derogare a tali limiti ma non certo d'iniziativa.

La pianificazione dei Valichi Montani è competenza della Regione.

La suddivisione in Settori per la caccia agli ungulati, è opportuno esca dalla previsione del PFVT perché potrebbe rendersi necessaria qualche urgente correzione dei confini, impossibile altrimenti da realizzarsi.

Si chiede, pertanto, di rivedere in maniera sostanziale l'indice e i contenuti del PFVT, al fine di un miglioramento dell'importante atto amministrativo.

Un Piano che guardi al futuro, che non assecondi i "capricci" di qualche personaggio ma che sia frutto di armonica e leale collaborazione tra le parti interessate all'argomento, finalizzato a garantire e migliorare la gestione faunistica e venatoria della provincia di Sondrio.

In attesa di un autorevole intervento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE F.I.D.C.

(Gianpaolo Grassi)

IL PRESIDENTE PROVINCIALE LIBERA CACCIA

(Gianmaria Redaelli)